



COMUNE DI TRIBANO
Provincia di Padova

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE

DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE,

AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

INDICE

PARTE PRIMA PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO, E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE

- Articolo 1 Oggetto del Regolamento
- Articolo 2 Concessioni e autorizzazioni
- Articolo 3 Richiesta di Occupazione ed esposizione pubblicitaria
- Articolo 4 Istruttoria
- Articolo 5 Conclusione del procedimento
- Articolo 6 Rilascio della concessione o autorizzazione
- Articolo 7 Contenuto ed efficacia del provvedimento
- Articolo 8 Principali obblighi del concessionario
- Articolo 9 Revoca, sospensione e modifica. Rinuncia.
- Articolo 10 Decadenza automatica per mancato pagamento del canone
- Articolo 11 Dichiarazione di decadenza
- Articolo 12 Subentro
- Articolo 13 Rinnovo
- Articolo 14 Occupazioni Abusive

PARTE SECONDA DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE

- Articolo 15 Oggetto del canone
- Articolo 16 Ambito di applicazione del canone
- Articolo 17 Soggetto passivo
- Articolo 18 Soggetto attivo
- Articolo 19 Criteri per la graduazione e determinazione delle tariffe del canone
- Articolo 20 Durata delle occupazioni e delle diffusioni pubblicitarie
- Articolo 21 Modalità di applicazione del canone
- Articolo 22 Modalità di determinazione del canone in base alla zona
- Articolo 23 Modalità di determinazione del canone in base a tipologia e finalità
- Articolo 24 Sanzioni ed indennità
- Articolo 25 Rateazioni
- Articolo 26 Esenzioni
- Articolo 27 Termini per il versamento del canone
- Articolo 28 Rimborsi
- Articolo 29 Mercati e fiere

PARTE TERZA DISCIPLINA DEL SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI

- Articolo 30 Gestione del servizio
- Articolo 31 Impianti di proprietà del Comune - Superfici
- Articolo 32 Servizio affissioni
- Articolo 33 Tariffe e maggiorazioni
- Articolo 34 Riduzione del canone
- Articolo 35 Esenzioni dal canone
- Articolo 36 Modalità per il servizio affissioni
- Articolo 37 Vigilanza sanzioni amministrative

PARTE QUARTA ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

- Articolo 38 Entrata in vigore

PARTE PRIMA

PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO,

E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE

Articolo 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento, in esecuzione della disciplina istitutiva del canone unico di cui all'articolo 1 commi da 817 a 836 della legge 27 dicembre 2019 n° 160 regola il procedimento di adozione, e gli effetti del provvedimento di concessione o di autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico e per la diffusione di messaggi pubblicitari nel territorio del Comune di Tribano, nonché l'applicazione del prelievo corrispondente.
2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche ai provvedimenti di concessione o autorizzazione all'occupazione di spazi ed aree private, sulle quali risulta costituita la servitù di pubblico passaggio ed alla diffusione di messaggi pubblicitari che siano visibili dalle aree stesse o da aree pubbliche.
3. Sono fatti salvi tutti i procedimenti speciali imposti dalla legge o dallo Statuto del Comune.
4. Oltre ad ogni disposizione di legge, valgono le altre norme regolamentari comunali relative all'occupazione di spazi pubblici, alla effettuazione della pubblicità, sul procedimento amministrativo, sull'organizzazione degli uffici e dei servizi, sulla contabilità, ed ogni altra, in quanto compatibile.

Articolo 2

Concessioni e autorizzazioni

1. Tutte le occupazioni permanenti o temporanee di suolo, soprassuolo e sottosuolo appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, sia che comportino o che non comportino la presenza o la costruzione di manufatti, devono essere precedute da una concessione o autorizzazione da parte del Comune secondo i casi. Devono essere precedute da una concessione o autorizzazione del Comune anche le occupazioni di suolo, soprassuolo e sottosuolo di tratti di strada appartenenti alle altre amministrazioni pubbliche, se comprese nel centro abitato.
2. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e le autorizzazioni per esposizioni pubblicitarie sono, salvo diversa ed esplicita disposizione, a titolo oneroso. I criteri per la determinazione e l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria sono regolamentati dal presente Regolamento.
3. Sono parimenti soggette a concessione o autorizzazione comunale le occupazioni di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio.
4. Tutte le esposizioni pubblicitarie di cui all'articolo 23 del codice della strada (DPR 285/1992), devono essere precedute da una autorizzazione del Comune, (o nulla osta fuori dai centri abitati su strade provinciali e di altri enti) se insistenti o visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale.
5. Tutte le altre esposizioni pubblicitarie visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, devono essere comunque dichiarate al Comune, secondo la disciplina del presente Regolamento.

6. Le convenzioni che attribuiscono al Comune l'amministrazione di beni appartenenti al demanio di altri enti, determinano la competenza al rilascio delle relative concessioni ed autorizzazioni. Qualora non sia definita espressamente, la competenza si intende dell'ente che ha l'Amministrazione del bene.
7. Si applicano le disposizioni del presente regolamento, in quanto compatibili, anche quando il Comune debba formulare un parere (eventualmente nulla-osta) per occupazioni relative a strade e beni di altre amministrazioni.
8. Secondo la disciplina del presente regolamento devono essere comunicate al Comune le esposizioni pubblicitarie diffuse mediante:
 - a. veicoli di trasporto pubblico con licenza rilasciata dal Comune
 - b. altri veicoli di proprietà o utilizzo di imprese con sede nel Comune.
9. In caso di necessità ed urgenza per evitare danni a persone ovvero gravi danni alle cose, si può procedere ad occupazione di suolo pubblico dandone immediata comunicazione al Comune. La domanda di concessione deve essere comunque presentata entro il primo giorno lavorativo successivo. Alla domanda è allegato l'eventuale verbale della autorità pubblica che è stata fatta intervenire per la situazione di pericolo determinatasi. Qualora la concessione non sia rilasciata, ovvero non venga riconosciuta la necessità ed urgenza dell'occupazione, quest'ultima si riterrà abusiva.

Articolo 3

Richiesta di Occupazione ed esposizione pubblicitaria

1. Chiunque intenda occupare nel territorio comunale suolo o spazi pubblici deve presentare domanda secondo la modulistica predisposta dal Comune.
2. Rispetto alla data di inizio dell'occupazione la domanda deve essere presentata dall'interessato in tempo utile a consentire la conclusione del procedimento entro i termini stabiliti dal Regolamento sui procedimenti amministrativi, salvo quanto disposto per le occupazioni d'urgenza.
3. La domanda soggetta ad imposta di bollo se previsto dalla legge, deve contenere, pena la sua improcedibilità:
 - a) nel caso di richiedente persona fisica o di impresa individuale, l'indicazione delle generalità, residenza o domicilio legale e del codice fiscale;
 - b) nel caso di richiedente diverso da quello indicato alla lettera a) la denominazione o ragione sociale, la sede legale e amministrativa, il codice fiscale, nonché le generalità del legale rappresentante o dell'amministratore anche di fatto;
 - c) nel caso di condomini la sottoscrizione da parte dell'amministratore se previsto ovvero da parte tutti i condòmini;
 - d) l'individuazione esatta della porzione di suolo o spazio pubblico che si chiede di occupare, completa dei dati catastali e degli eventuali riferimenti relativi alla progressione chilometrica nel caso di aree di viabilità, e la sua entità misurata in metri quadrati o lineari;
 - e) le modalità d'uso dell'area, il tipo di attività che si chiede di svolgere e i mezzi con cui s'intende occupare e/o la descrizione dettagliata dell'opera che si richiede di eseguire (disegno illustrante l'eventuale progetto da realizzare, particolari esecutivi e sezioni dei manufatti, planimetria, fotografie dell'area richiesta, atte ad individuare il contesto ambientale circostante, indicazione di eventuali autorizzazioni già acquisite);
 - f) la durata e l'eventuale periodicità dell'occupazione;
 - g) l'impegno del richiedente a rispettare le disposizioni del presente Regolamento e a prestare l'eventuale cauzione richiesta;

- h) la dichiarazione di essere in possesso di specifica autorizzazione, qualora l'occupazione sia richiesta per l'esercizio di attività;
- i) la sottoscrizione da parte del richiedente o del legale rappresentante o amministratore.
4. La domanda di autorizzazione all'installazione di un mezzo pubblicitario, o comunque all'esposizione pubblicitaria, deve essere inoltrata al competente ufficio comunale "Suap" per via telematica tramite lo sportello on-line accessibile dal portale istituzionale dell'Ente.
- La domanda, soggetta ad imposta di bollo se previsto dalla legge, deve contenere, a pena di improcedibilità:
- a) i dati anagrafici del richiedente, con l'indicazione del codice fiscale o della partita Iva, telefono, mail, pec, altri dati ritenuti utili;
- b) l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici presso i quali viene richiesta l'installazione del mezzo pubblicitario, oppure, ove non vi sia installazione o la stessa sia su suolo privato, quelli da cui è più immediatamente visibile l'esposizione pubblicitaria. Eventualmente anche l'indicazione del luogo esatto della collocazione sulla cartografia comunale;
- c) la tipologia di ogni singolo mezzo pubblicitario o esposizione pubblicitaria, la dimensione, la durata della installazione o esposizione richiesta;
- d) il contenuto del messaggio pubblicitario;
- e) la ragione per la quale è richiesta;
- f) la descrizione particolareggiata dell'installazione o della esposizione da eseguire, con le sue dimensioni, caratteristiche, colori, disegno;
- g) l'impegno del richiedente a sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento, nell'atto di concessione, nonché ad eventuali cauzioni che fossero dovute;
5. Quando un'esposizione pubblicitaria determini anche una occupazione di spazi ed aree pubbliche, ai fini del presente regolamento, la domanda contenente i diversi elementi è unica.
6. La domanda di autorizzazione non è prevista e risulta assolta da una dichiarazione da presentare al Comune prima dell'inizio della diffusione dei messaggi pubblicitari nei casi di forme pubblicitarie realizzate tramite:
- l'esposizione di locandine effettuata all'interno dei luoghi aperti al pubblico e non percepibile da spazi di uso pubblico;
 - la distribuzione di volantini mediante consegna a mano;
 - gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei negozi di superficie non superiore a mezzo metro quadrato;
 - gli avvisi riguardanti la localizzazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore a mezzo metro quadrato;
 - la pubblicità effettuata mediante autoveicoli, salvo che non sia sonora o luminosa, e risulti contenuta nella regolare sagoma del mezzo;
 - la pubblicità temporanea effettuata nei cantieri edili inerente l'Impresa costruttrice e le ditte fornitrici di materiali e servizi impiegati nello stesso cantiere purché il mezzo pubblicitario non superi le dimensioni di 2 mq;
 - la pubblicità temporanea effettuata da comitati, associazioni, fondazioni, partiti politici e ogni altro ente che non abbia scopo di lucro, tranne il caso di pubblicità effettuata tramite affissioni dirette;
 - tutte le esposizioni pubblicitarie che ai sensi del D.Lgs. 285/1992 e delle vigenti normative non necessitano di autorizzazione amministrativa;
7. La diffusione di messaggi pubblicitari visibili dal territorio comunale deve essere dichiarata al Comune prima dell'esposizione in tutti i casi in cui la concessione o l'autorizzazione siano state

rilasciate da altri Enti, viceversa se la richiesta di autorizzazione o di concessione viene fatta al Comune e da questi rilasciata questa equivale alla presentazione della dichiarazione da parte del soggetto passivo;

Articolo 4 **Istruttoria**

1. L'ufficio responsabile dell'istruttoria, ricevuta la domanda, provvede ad un esame preliminare di tutti gli elementi sui quali la stessa si fonda e ad un controllo della documentazione allegata.
2. Ove la domanda risulti incompleta negli elementi di riferimento dell'occupazione o installazione richiesta, o dell'esposizione pubblicitaria, o in quelli relativi al richiedente, ovvero carente nella documentazione di cui all'articolo 3, il responsabile formula all'interessato, entro 15 giorni dal ricevimento della domanda, una richiesta di integrazione.
3. L'integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente, a pena di archiviazione della stessa, entro 15 giorni dalla richiesta. Detto termine deve essere sempre comunicato al richiedente.
4. La richiesta di integrazione o di regolarizzazione della domanda sospende il termine per la conclusione del procedimento fino al momento in cui l'integrazione richiesta è presentata all'ufficio, in mancanza di integrazioni nei termini indicati la suddetta richiesta vale come quale provvedimento finale di diniego e archiviazione;
5. L'Ufficio responsabile dell'istruttoria verifica la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla immediatamente agli uffici competenti dell'amministrazione ove, per la tipologia dell'occupazione o esposizione pubblicitaria, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri.

Articolo 5 **Conclusione del procedimento**

1. L'Ufficio responsabile, terminata l'istruttoria comprendente tutti i pareri eventualmente richiesti, conclude il procedimento amministrativo mediante l'emissione del relativo provvedimento di concessione o di autorizzazione, ovvero di diniego delle stesse, dandone comunicazione al richiedente.
2. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio della concessione o autorizzazione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per canoni pregressi afferenti l'occupazione del suolo pubblico o l'esposizione pubblicitaria o per altre entrate di competenza comunale di natura tributaria o patrimoniale. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateizzazione e provveda al versamento delle rate concordate, nell'osservanza del piano stabilito.

Articolo 6 **Rilascio della concessione o autorizzazione,**

1. Il rilascio della concessione o autorizzazione è subordinato all'assolvimento dei seguenti obblighi:
 - a) pagamento, se dovute, dell'imposta di bollo ed ogni altra imposta per l'atto;
 - b) pagamento dei diritti relativi all'atto, ovvero delle altre spese relative;
 - c) rimborso delle spese di sopralluogo, ove stabilito dall'amministrazione;
 - d) versamento del deposito cauzionale ove richiesto, e nella misura stabilita dall'ufficio;

- e) pagamento della prima rata o della rata unica del canone, secondo quanto stabilito dalla parte seconda del presente regolamento.
2. Il deposito cauzionale è imposto nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico possa arrecare dei danni alle strutture pubbliche. L'entità della cauzione è stabilita dall'Ufficio Tecnico, tenuto conto della particolarità dell'occupazione interessante il corpo stradale, le aree e le strutture pubbliche. La cauzione, non fruttifera di interessi, resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo, compreso quello di assolvimento del canone. È restituita entro il termine di 30 giorni dalla data di verifica da parte dello stesso ufficio della conclusione dell'occupazione, dell'inesistenza di danni, del perfetto adempimento di tutti gli altri obblighi imposti dal provvedimento di concessione. La verifica stessa deve avvenire entro trenta giorni dalla domanda del concessionario che abbia concluso l'occupazione.
 3. La cauzione può essere sostituita da una fidejussione bancaria ovvero da un'altra garanzia, prevista dalla legge.

Articolo 7

Contenuto ed efficacia del provvedimento

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari utilizzatori del suolo o dello spazio pubblico:
 - a) l'ubicazione precisa dell'occupazione;
 - b) la misura della superficie espressa in metri quadrati dell'occupazione;
 - c) la misura ed indicazione dell'area, eventualmente parziale, su cui viene esercitata una attività di vendita di prodotti da parte di un imprenditore commerciale;
 - d) la durata dell'occupazione e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
 - e) gli obblighi del concessionario ivi compreso quello al pagamento contestuale del canone, se dovuto;
2. Il provvedimento di concessione o autorizzazione alla installazione o esposizione pubblicitaria deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari in quanto proprietari o beneficiari del mezzo pubblicitario:
 - a) L'ubicazione del mezzo;
 - b) la tipologia di ogni singolo mezzo pubblicitario o esposizione autorizzato, la superficie ed il contenuto del messaggio pubblicitario;
 - c) la misura ed indicazione dell'area pubblica su cui si possa effettuare l'installazione;
 - d) la durata dell'autorizzazione e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
 - e) gli obblighi del titolare della concessione o autorizzazione ivi compreso quella al pagamento contestuale del canone, se dovuto;
3. La concessione o autorizzazione acquista efficacia al momento della consegna da parte del gestore del canone, previo pagamento della prima rata ovvero della rata unica del canone.

Articolo 8

Principali obblighi del concessionario

1. È fatto obbligo al concessionario di rispettare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione o autorizzazione.
2. Il concessionario non può mutare l'uso per il quale la concessione o autorizzazione è stata richiesta, né modificarne in alcun modo le caratteristiche.

3. In caso di mancato utilizzo, anche per breve durata, il concessionario è tenuto a darne immediata comunicazione per la revoca della concessione o autorizzazione.
4. È fatto, altresì, obbligo al concessionario, di rimettere perfettamente in pristino a proprie spese l'assetto dell'area concessa nel caso in cui dall'occupazione siano derivati danni al suolo o a strutture preesistenti sull'area, nonché di rimuovere eventuali materiali depositati o di risulta.
5. Il concessionario è inoltre tenuto ad utilizzare l'area o lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi.
6. Il concessionario o il soggetto titolare dell'autorizzazione è obbligato a custodire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità dell'occupazione e ad esibirli a richiesta del personale incaricato dall'amministrazione. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione dei predetti atti e documenti, il concessionario deve darne immediata comunicazione all'amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato.
7. Il concessionario o il titolare dell'autorizzazione è tenuto a mantenere in ottimo stato l'installazione autorizzata, a conservarne l'uso ed il perfetto decoro per tutta la durata della concessione od autorizzazione. Il mancato rispetto di tale condizione è causa di decadenza della concessione o autorizzazione.

Articolo 9

Revoca, sospensione e modifica. Rinuncia.

1. L'amministrazione può revocare, sospendere o modificare in qualsiasi momento, senza alcun obbligo di indennizzo, il provvedimento di concessione o autorizzazione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'installazione, ed in ogni caso in cui si renda necessario in virtù di nuove disposizioni di legge o sulla base di una nuova interpretazione delle regole vigenti.
2. Se l'occupazione o esposizione pubblicitaria è in corso all'atto della revoca, è dovuto il rimborso del canone eventualmente già versato secondo la disciplina del presente regolamento relativamente al periodo di tempo non goduto.
3. La sospensione temporanea della concessione o autorizzazione per motivi di interesse pubblico, per cause di forza maggiore o per eventi straordinari ed imprevedibili che determinano l'adozione di misure emergenziali governative, regionali o locali dà diritto alla riduzione del canone in misura proporzionale al periodo di durata della sospensione;
4. Il concessionario o il soggetto autorizzato possono rinunciare all'occupazione, installazione, o esposizione pubblicitaria con una comunicazione diretta all'amministrazione. Il canone per le concessioni o autorizzazioni temporanee è ricalcolato. La sola interruzione dell'occupazione o dell'esposizione non comporta rinuncia alla concessione o autorizzazione, né la sospensione del pagamento. In ogni caso per le concessioni e le autorizzazioni annuali il canone resta dovuto per l'annualità in cui si verifica la rinuncia o l'interruzione.
5. Se l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria non sono ancora iniziate, la rinuncia espressa ovvero la revoca comporta la restituzione del canone eventualmente versato e del deposito cauzionale. Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo.

Articolo 10

Decadenza automatica per mancato pagamento del canone

1. Il mancato pagamento del canone alle scadenze stabilite successivamente alla prima o di due rate di canone successive alla prima, anche non consecutive, determina decadenza dalla concessione o autorizzazione.
2. Il Comune comunica al soggetto tenuto al pagamento gli importi scaduti avvisando che in difetto di pagamento sarà automaticamente decaduto dalla concessione o autorizzazione.
3. La decadenza è automatica in caso di mancata regolarizzazione. L'occupazione o esposizione pubblicitaria devono cessare; ove ciò non avvenga si considerano abusive.
4. Il Comune procede alla rimozione o copertura delle occupazioni o esposizioni pubblicitarie non autorizzate o per le quali sia intervenuta una decadenza o revoca della autorizzazione o concessione. Il costo della rimozione o copertura è posto a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.

Articolo 11

Dichiarazione di decadenza

La decadenza dalla concessione o autorizzazione è dichiarata dal Comune nei seguenti casi:

- a) violazione delle disposizioni concernenti l'utilizzazione del suolo o dello spazio pubblico concesso;
- b) violazione degli altri obblighi previsti dall'atto di concessione o autorizzazione.

Articolo 12

Subentro

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione all'occupazione permanente o temporanea del suolo o dello spazio pubblico, o all'esposizione pubblicitaria ha carattere individuale e, pertanto, non ne è ammessa la cessione o il trasferimento.
2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione o autorizzazione trasferisca a terzi l'attività o il bene in relazione alla quale è stata concessa l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria, il subentrante è obbligato ad attivare, non oltre 15 giorni dal trasferimento, il procedimento per il rilascio della nuova concessione o autorizzazione, proponendo all'amministrazione una domanda con l'indicazione degli elementi di cui all'articolo 4.
3. Nella stessa domanda devono essere indicati gli estremi della precedente concessione o autorizzazione rilasciata per l'attività o l'oggetto trasferito.
4. Il subentro non determina interruzione della occupazione ai fini dell'assolvimento del canone stabilito per la stessa.
5. Il subentrante è solidalmente tenuto al pagamento del canone non ancora versato dal cedente. L'ufficio può negare il subentro nella concessione o autorizzazione qualora gli obblighi relativi al canone per la stessa non siano stati interamente assolti.

Articolo 13

Rinnovo

1. Il titolare della concessione o autorizzazione può, prima della scadenza della stessa, chiederne il rinnovo, giustificandone i motivi.
2. La domanda di rinnovo deve essere rivolta al Comune, con le stesse modalità previste dall'Articolo 4 del regolamento.

3. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione o autorizzazione che si chiede di rinnovare.
4. Il procedimento avviato con la domanda segue le stesse regole previste per il primo rilascio delle concessioni.
5. Il rinnovo della concessione o autorizzazione è subordinato al pagamento del canone o dei canoni pregressi per la concessione o autorizzazione per la quale si richiede il rinnovo.
6. Ai fini della determinazione del canone il rinnovo di una concessione o autorizzazione annuale non costituisce una nuova concessione o autorizzazione.

Articolo 14

Occupazioni Abusive

1. Le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie effettuate senza concessione e autorizzazione sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie:
 - a) difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;
 - b) risultano eccedenti rispetto alla superficie concessa o autorizzata o dichiarata;
 - c) che si protraggono oltre il termine di scadenza senza che sia intervenuto rinnovo o proroga della concessione, ovvero oltre la data di revoca, decadenza, estinzione, sospensione o proroga della concessione medesima.
2. Ai fini dell'applicazione del canone le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie abusive si considerano permanenti se realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile; altrimenti si considerano temporanee ed in quest'ultimo caso l'occupazione si presume effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento.
3. L'accertamento dell'occupazione e delle esposizioni pubblicitarie abusive sia permanente che temporanea, effettuato mediante verbale redatto da competente pubblico ufficiale, comporta per il trasgressore l'obbligo di corrispondere:
 - a) un'indennità pari al canone che sarebbe stato determinato se l'occupazione o l'autorizzazione fosse stata concessa, aumentata del 50% (cinquanta per cento);
 - b) una sanzione amministrativa pecuniaria il cui minimo edittale coincide con l'ammontare della somma di cui alla lettera a) ed il massimo edittale corrisponde al suo doppio. Per l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria si applicano le norme di cui alla L. 24 novembre 1981 n. 689;
 - c) le sanzioni stabilite dall'art. 20, commi 4 e 5 e 23 del Codice della Strada, di cui al Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
4. Per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, il verbale di accertamento di cui al comma 3 costituisce titolo per la richiesta di versamento delle somme di cui alle lettere a) e b) del comma 3. Il Comune provvede a notificare ai sensi dell'art. 1, comma 792, della Legge 160/2019 l'atto di richiesta del pagamento delle somme dovute e contestuale irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie. Nel caso di mancato adempimento si procede con la riscossione coattiva delle somme con le modalità previste dalla normativa vigente. La notifica del predetto atto è effettuata entro cinque anni dalla data del verbale di accertamento.
5. Il Comune procede alla rimozione o copertura delle occupazioni o esposizioni pubblicitarie non autorizzate o per le quali sia intervenuta una decadenza o revoca della autorizzazione o concessione.
6. Il costo della rimozione o copertura è posto a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.

PARTE SECONDA
DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE

Articolo 15

Oggetto del canone

1. Oggetto del Canone è:

a) L'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico; si definisce occupazione di suolo pubblico qualsiasi occupazione per l'utilizzo diretto di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune ovvero di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge.

Sono equiparate a tali aree i passaggi privati aperti colleganti direttamente due strade comunali. Restano esclusi i passaggi privati a fondo cieco non assoggettati a servitù di pubblico passaggio.

La servitù si realizza per atto pubblico o privato, per usucapione ventennale ex art.1158 Codice Civile, per "dicatio ad patriam" ovvero per destinazione all'uso pubblico effettuata dal proprietario ponendo l'area a disposizione della collettività per un uso continuo ed indiscriminato.

b) La diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.

Si considerano rilevanti ai fini dell'imposizione: i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura; i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato, i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività.

2. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a). Gli atti di concessione e autorizzazione previsti dal regolamento hanno altresì valore di permessi comunali in applicazione delle norme previste dal Titolo II, Capo I del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni e integrazioni (Nuovo Codice della strada), ma non si sostituiscono in alcun modo ai permessi edilizi per i quali occorre fare riferimento alla specifica disciplina.

Articolo 16

Ambito di applicazione del canone

1. Il canone si applica alle occupazioni di qualsiasi natura effettuate anche senza titolo, nelle strade, nei corsi e nelle piazze e, comunque realizzate su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.

2. Il canone si applica altresì per le occupazioni degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico, nonché sulle aree private sulle quali risulta costituita la servitù di pubblico passaggio per atto pubblico o privato, o per usucapione ventennale (ex art.1158 Codice Civile) o attraverso la *dicatio ad patriam*, mediante destinazione all'uso pubblico effettuata dal proprietario ponendo l'area a disposizione della collettività che ne fa uso continuo ed indiscriminato.

3. Il canone si applica anche alle occupazioni di suolo pubblico realizzate su strade provinciali, statali o regionali all'interno dei centri abitati del Comune, delimitati ai sensi dell'articolo 2 comma 7 del codice della strada di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992 n° 285;

4. La diffusione dei messaggi pubblicitari, anche abusiva, è parimenti soggetta al pagamento del canone ove realizzata attraverso l'installazione di impianti, così come definiti anche dall'art. 47 del D.P.R. 16/12/1992 n. 495, insistenti su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune, su beni ed aree private purché visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico dell'intero territorio comunale, nonché all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o ad uso privato.
5. Non si fa luogo all'applicazione del canone per le occupazioni realizzate con balconi, verande e bow-windows e per le occupazioni che sono inferiori a mezzo metro quadrato.
6. Non si fa luogo all'applicazione del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
7. L'applicazione del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari di cui al comma 4 del presente articolo, esclude l'applicazione del canone per l'occupazione di suolo pubblico. Nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico risulti superiore alla superficie per la diffusione di messaggi pubblicitari, sarà comunque soggetto al canone la parte di occupazione di suolo pubblico eccedente;

Articolo 17

Soggetto passivo

1. Il canone per l'occupazione è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o autorizzazione o dichiarazione per le fattispecie del presente Regolamento o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie sottratta all'uso pubblico, risultante dal medesimo provvedimento amministrativo o dal verbale di rilevazione della violazione o dal fatto materiale.
2. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua la diffusione di messaggi pubblicitari fermo restando, in ogni caso, che rimane obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.
3. Nel caso di contitolari di concessione o autorizzazione, il versamento del canone deve essere effettuato in base al principio generale della solidarietà passiva tra condebitori così come previsto dall'articolo 1292 del Codice Civile e salvo il diritto di regresso.
4. Il pagamento del Canone per le occupazioni o per le esposizioni pubblicitarie relative al condominio è dallo stesso versato a cura dell'amministratore in qualità di rappresentante ai sensi dell'art. 1131 del Codice civile.

Articolo 18

Soggetto attivo

1. Il soggetto attivo del canone è il Comune.
2. Il Comune di Tribano ai sensi dell'articolo 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997 n° 446, può affidare in concessione ad uno dei soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n° 446, la gestione del canone ivi compresi i servizi di accertamento e riscossione anche coattiva del canone stesso, delle indennità e sanzioni connesse;
3. In caso di gestione diretta la Giunta Comunale designa un funzionario responsabile (gestore del canone) cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del canone;
4. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma 3 spettano al concessionario.

Articolo 19

Criteri per la graduazione e determinazione delle tariffe del canone

1. Ai fini dell'applicazione della tariffa il Comune di Tribano alla data del 31 dicembre 2019 risulta avere una popolazione residente di 4.333 abitanti. Con cadenza annuale è verificato il numero di abitanti residenti al 31 dicembre dell'anno precedente al fine dell'individuazione della tariffa standard applicabile.
2. I criteri per la determinazione della tariffa del canone sono individuati dal Comune sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) superficie dell'occupazione o della diffusione pubblicitaria espressa in metri quadrati con arrotondamento al metro quadrato superiore;
 - b) classificazione delle strade;
 - c) durata dell'occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari;
 - d) graduazione in relazione alla tipologia dell'occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari in base al valore economico della disponibilità dell'area nonché al sacrificio imposto alla collettività e alla finalità;
 - e) graduazione in relazione all'occupazione di suolo pubblico giornaliero.

Articolo 20

Durata delle occupazioni e delle diffusioni pubblicitarie

Le occupazioni di suolo pubblico e le diffusioni di messaggi pubblicitari, ai fini del presente regolamento, si dividono in annuali e temporanee:

- a) sono annuali le occupazioni a carattere stabile effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno e non superiore a ventinove anni, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
- b) sono temporanee le occupazioni la cui durata, risultante dall'atto di autorizzazione è inferiore all'anno;
- c) le occupazioni con ponteggi, steccati e simili nell'ambito dell'attività edilizia, sono da considerare temporanee anche se il periodo di occupazione è superiore a 365 giorni;
- d) le diffusioni di messaggi pubblicitari effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione/autorizzazione, superiori a 90 giorni, sono considerate annuali.
- e) le diffusioni di messaggi pubblicitari di cui all'art. 3 comma 6, per le quali è stata comunicata una durata superiore a 90 giorni, sono considerate annuali

Articolo 21

Modalità di applicazione del canone

1. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato superiore. Per la diffusione di messaggi pubblicitari il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato superiore. Per i mezzi bifacciali a facciate contrapposte, che non

comportano sommatoria di efficacia pubblicitaria, la superficie di ciascuna faccia è conteggiata separatamente.

2. Fermo restando quanto previsto ai commi 5 e 7 dell'articolo 16 del presente regolamento, le superfici inferiori ad un metro quadrato, si arrotondano per eccesso al metro quadrato. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone è dovuto rispettivamente al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio o al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.
3. Le occupazioni di suolo pubblico e le diffusioni pubblicitarie annuali, sono soggette al pagamento del canone per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma. Per le occupazioni di suolo pubblico e le diffusioni di messaggi pubblicitari annuali aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi.
4. Le occupazioni di suolo pubblico e le diffusioni pubblicitarie a carattere permanente, sono soggette al pagamento del canone in base alla tariffa standard di cui all'articolo 1 comma 827 della Legge 30 dicembre 2019 n° 160 da moltiplicare per i metri quadrati alla quale si applicano percentuali di maggiorazione e riduzione come previsti di seguito indicati come esplicitate in allegato C):
 - a. riduzione del 60% per diffusioni pubblicitarie opache con superficie fino a 5,5 mq di natura permanente, se effettuata in forma luminosa o illuminata alla tariffa così determinata si applica una maggiorazione del 100%
 - b. riduzione del 40% per diffusioni pubblicitarie opache con superficie compresa tra 5,5 e 8,5 mq di natura permanente, se effettuata in forma luminosa o illuminata si applica alla tariffa così determinata una maggiorazione del 70%
 - c. riduzione del 20% per diffusioni pubblicitarie opache con superficie superiore a 8,5 di natura permanente, se effettuata in forma luminosa o illuminata si applica alla tariffa così determinata una maggiorazione del 50%
 - d. riduzione 35% esposizione pubblicitaria effettuata in forma luminosa con messaggi variabili o intermittenti di natura permanente, se effettuata per conto terzi la tariffa così determinata viene maggiorata del 100%
 - e. maggiorazione 25% esposizioni pubblicitarie di natura permanente su automezzi con portata inferiore a 30 q.li
 - f. maggiorazione 100% esposizioni pubblicitarie di natura permanente su automezzi con portata superiore a 30 q.li
 - g. riduzione 25% per gli altri veicoli
 - h. riduzione 25% per le occupazioni di suolo pubblico di natura permanente
 - i. la superficie eccedente i mille mq sia per le occupazioni temporanea che permanente è calcolata in ragione del 10%
5. Le occupazioni di suolo pubblico e le diffusioni pubblicitarie a carattere temporaneo, sono soggette al pagamento del canone in base alla tariffa standard di cui all'articolo 1 comma 827 della Legge 30 dicembre 2019 n° 160 da moltiplicare per i metri quadrati ed i relativi giorni

- di occupazione di suolo pubblico o diffusione di messaggi pubblicitari alla quale si applicano percentuali di riduzione previste di seguito indicati ed esplicitate nell'allegato C):
- a. riduzione del 90% per diffusioni pubblicitarie di natura temporanea
 - b. riduzione 25% per le occupazioni di suolo pubblico di natura temporanea e di durata non inferiore a 30 giorni
 - c. la superficie eccedente i mille mq sia per le occupazioni temporanea che permanente è calcolata in ragione del 10%
 - d. per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 mq, del 25% per la parte eccedente 100 mq e fino a 1000 mq, del 10% per la parte eccedente 1000 mq
6. Il canone da applicare alla pubblicità effettuata mediante distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali è dovuto per ciascuna persona o distributore fisso utilizzato per la distribuzione indipendentemente dalla quantità di materiale distribuito.
 7. Per la pubblicità sonora il canone è applicato per ciascun punto fisso di diffusione della pubblicità, ovvero, se itinerante, per ciascun veicolo circolante nelle ore consentite.
 8. I festoni, le bandierine e simili riferiti al medesimo soggetto passivo e collocati in connessione tra loro, quindi finalizzati a diffondere nel loro insieme lo stesso messaggio pubblicitario o ad accrescerne l'efficacia, si considerano agli effetti del calcolo della superficie oggetto del canone come unico mezzo pubblicitario.
 9. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuate per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la tariffa forfetaria di cui all'articolo 1 comma 831 della legge 30 dicembre 2019 n° 160. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto non può essere inferiore ad € 800,00. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.
 10. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale. Per accesso a raso si intende qualsiasi accesso ad una strada, a un fondo o ad un'area laterale posto a filo con il piano stradale, che non comporta alcuna opera di modifica dell'area pubblica antistante. L'accesso a raso è soggetto all'applicazione del canone nel caso in cui il Comune rilasci apposita concessione ai sensi dell'art. 46 comma 3 del D.P.R. 16/12/1992 n. 495.
 11. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa base è ridotta a un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa standard di cui al primo periodo va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa

standard di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

12. Le occupazioni di suolo pubblico realizzate con impianti per la distribuzione di carburanti, la superficie esterna assoggettabile al pagamento del canone, è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine di erogazione del carburante, le pensiline poste a copertura delle strutture stesse, nonché le strutture e forme pubblicitarie relativamente alla sola proiezione ortogonale delle stesse.
13. Le preinsegne o frecce direzionali vanno considerate ad ogni effetto come forme pubblicitarie finalizzate ad incentivare la domanda di beni o servizi o a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato e, come tali, devono scontare il canone con i criteri fissati nel presente regolamento. Nell'ipotesi di plurimi messaggi pubblicitari di aziende diverse collocati su un unico pannello, il tributo deve essere determinato in base alla superficie espositiva utilizzata da ciascuna delle imprese reclamizzate, indipendentemente dalle dimensioni del mezzo pubblicitario cumulativo.
14. Le tariffe del canone si intendono prorogate di anno in anno se non espressamente modificate.

Articolo 22

Modalità di determinazione del canone in base alla zona

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni del suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificati in due zone, come distinte nell'allegato B a costituire parte integrante del presente regolamento, ad ognuna delle quali è assegnato un coefficiente che tiene conto della loro importanza con riferimento alla centralità e all'intensità abitativa del contesto urbanistico-edilizio, della presenza in zona di pubblici servizi, nonché della particolare accessibilità attraverso i mezzi di trasporto pubblico, delle iniziative commerciali e della densità del traffico pedonale e veicolare.
2. Alle tariffe individuate per le occupazioni di cui al precedente comma si applicano i coefficienti come determinati nell'allegato B a costituire parte integrante del presente regolamento.
3. La predetta classificazione potrà essere aggiornata con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di adozione della relativa deliberazione.
4. Le strade e le piazze di nuova costruzione, fino alla loro classificazione, si considerano appartenenti alla prevalente categoria delle aree limitrofe.

Articolo 23

Modalità di determinazione del canone in base a tipologia e finalità

1. Ai fini dell'applicazione del canone alle tariffe come determinate ai sensi dell'art. 21, in base alla tipologia e finalità, sono previste le ulteriori riduzioni come riportate di seguito:
 - a) occupazioni e diffusioni pubblicitarie in occasione di manifestazioni politiche, culturali e sportive qualora l'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario sia effettuata per fini non economici - riduzione del 50%

- b) occupazioni e diffusioni pubblicitarie in occasione di manifestazioni politiche, culturali e sportive qualora l'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario sia effettuata per fini non economici e con il patrocinio del Comune - riduzione del 80%
- c) diffusioni pubblicitarie effettuate da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro e quelle relative a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza - riduzione del 50%
- d) occupazioni di suolo realizzate con spettacoli viaggianti - riduzione del 80%
- e) occupazioni di suolo realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia - riduzione del 50%
- f) per le occupazioni di suolo per manomissioni stradali - riduzione del 50%
- g) per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo, ivi comprese le tende fisse o retrattili - riduzione del 70%
- h) per le occupazioni di suolo giornaliera realizzate da pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991 n° 287- riduzione del 50%
- i) per le occupazioni di suolo giornaliera effettuate da venditori ambulanti o da produttori agricoli con vendita diretta dei loro prodotti – riduzione del 50%

2. Con proprio atto motivato, il Sindaco può concedere una riduzione del canone laddove, per cause di forza maggiore, gli operatori economici siano tenuti a ridurre l'orario di apertura al pubblico con conseguente minor godimento dell'occupazione di suolo pubblico. Spetterà il rimborso qualora il canone sia già stato pagato.

Articolo 24

Sanzioni ed indennità

1. L'omesso o parziale versamento del canone alla scadenza stabilita, comporta, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30% dell'importo dovuto a titolo di canone con un minimo di € 25,00 ed un massimo di € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000. La richiesta di versamento delle somme dovute, avviene mediante notifica di apposito avviso nei modi e termini di cui all'art.1, comma 792, Legge n. 160 del 27-12-2019. Gli atti costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari.
2. L'omesso versamento dell'avviso di cui al comma 1 comporta la decadenza della concessione come previsto dall'articolo 10 del presente Regolamento. La decadenza della concessione determina che l'occupazione di suolo pubblico o la diffusione di messaggi pubblicitari siano considerate a tutti gli effetti abusive e come tali soggette all'applicazione delle indennità e sanzioni di cui all'articolo 14 del presente Regolamento.
3. Resta ferma l'applicazione del canone per il periodo precedente alla decadenza dell'autorizzazione/concessione.
4. Sulle somme dovute a titolo di canone, si applicano gli interessi legali calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza del pagamento del canone.
5. Il pagamento dell'indennità e della sanzione, anche in misura ridotta, non sanano l'occupazione e la diffusione di messaggi pubblicitari abusiva, che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione.

6. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento avviene con l'attivazione delle procedure cautelari ed esecutive disciplinate dal D.P.R. 602/73 così come disposto dal comma 792 della Legge 160/2019. Il procedimento di riscossione coattiva indicato è svolto dal Comune o dal soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone.

Articolo 25

Rateazioni

1. E' concessa la ripartizione del pagamento delle somme dovute, su richiesta del debitore e a condizione che lo stesso versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, secondo le seguenti modalità:

- a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
- b) da euro 100,01 a euro 500,00 fino a quattro rate mensili;
- c) da euro 500,01 a euro 3.000,00 da cinque a dodici rate mensili;
- d) da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 da tredici a ventiquattro rate mensili;
- e) da euro 6.000,01 a euro 20.000,00 da venticinque a trentasei rate mensili;
- f) oltre euro 20.000,00 da trentasette a settantadue rate mensili.

2. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.

3. In caso di comprovato peggioramento della situazione economica del debitore, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di settantadue rate mensili, a condizione che non sia intervenuta decadenza.

Articolo 26

Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;
- c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico ed allo scarico delle merci;
- d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
- e) le occupazioni di aree cimiteriali;

- f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
- g) i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- h) i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto;
- i) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- j) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
- k) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - 1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - 2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 - 3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- l) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
- m) i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;
- n) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
- o) i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- p) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap;
- q) le colonnine e le infrastrutture di ricarica che erogano energia di provenienza certificata da energia rinnovabile presso i punti di ricarica destinati agli autoveicoli elettrici;
- r) le occupazioni con zerbini, passatoie, vasi ornamentali;
- s) le rastrelliere e le attrezzature per parcheggio gratuito di veicoli a due ruote;
- t) le occupazioni realizzate ai fini del perseguimento del servizio pubblico di raccolta rifiuti con il sistema "porta a porta" per la collocazione su suolo pubblico di contenitori per la raccolta di rifiuti a condizione che, accertato dai competenti uffici comunali, non sia possibile individuare appositi spazi all'interno delle aree private;

- u) le occupazioni effettuate in occasione di manifestazioni politiche, culturali e sportive da Pro Loco, associazioni, comitati, qualora l'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario sia effettuata per fini non economici, finalizzate alla valorizzazione economica, culturale, sportiva e sociale del territorio di Tribano e siano realizzate con il patrocinio dell'ente; l'esenzione deve essere concessa con atto motivato del Sindaco che ne riconosca la particolare rilevanza per la comunità, le finalità di aggregazione e l'assenza di esclusivo scopo di lucro;
- v) le occupazioni inferiori al mezzo metro quadrato o lineare, ad eccezione di quelle effettuate con mezzi pubblicitari o al fine di distribuire manifestini o altro materiale pubblicitario e pubblicazioni della stampa gratuita;
- w) le occupazioni per finalità politiche, realizzate senza scopo di lucro, non eccedenti i 16 metri quadrati e per una durata non superiore a 15 giorni;
- x) i passi carrabili autorizzati ai sensi dell'art. 22 del codice della strada e gli accessi a raso o comunque passi non soggetti ad autorizzazione e costituiti in seguito a modifiche dell'impianto stradale al fine di consentire l'accesso;
- y) le occupazioni di suolo realizzate con innesti e allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi;
- z) le occupazioni effettuate da imprese che eseguono in appalto lavori o servizi per conto del Comune;
- aa) le occupazioni effettuate con ponteggi per la messa in sicurezza di edifici dichiarati inagibili o inabitabili, purché tali strutture non siano utilizzate quale mezzo pubblicitario.

Articolo 27

Termini per il versamento del canone

1. Il versamento del canone per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari a carattere permanente è dovuto per anno solare a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma.
2. Il versamento relativo alla prima annualità deve essere eseguito al momento della consegna della concessione/autorizzazione o della presentazione della dichiarazione di cui all'art. 4, commi 6 e 7, del presente regolamento la cui validità è subordinata alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
3. Per le occupazioni di suolo pubblico o le diffusioni pubblicitarie aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi.
4. Il soggetto che effettua occupazioni permanenti di suolo pubblico del territorio comunale, con cavi e condutture, per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, è tenuto ad effettuare il versamento del canone dovuto e la dichiarazione delle utenze complessive sue e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti, entro il 30 aprile di ogni anno. L'obbligo della dichiarazione, nei modi e nei termini di cui al presente comma, non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione del canone, sempreché non si verificano variazioni in aumento o diminuzione delle utenze.
5. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione o presentazione della dichiarazione, il versamento del canone va effettuato entro il 30 aprile di ogni anno.

6. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.
7. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. Qualora l'importo del canone annuo sia superiore a euro 1.000,00, è consentito il versamento in rate trimestrali di pari importo aventi scadenza rispettivamente il 30 aprile, il 30 giugno, il 30 settembre ed il 31 dicembre dell'anno di riferimento.
8. Per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari a carattere temporaneo, il versamento del canone deve essere effettuato in un'unica soluzione all'atto del rilascio dell'autorizzazione e comunque prima dell'inizio dell'occupazione o della diffusione del messaggio pubblicitario o con le modalità di cui al comma 7 del presente articolo.

Articolo 28

Rimborsi

1. I soggetti obbligati al pagamento del canone, possono richiedere, con apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il rimborso del canone riconosciuto non dovuto è disposto dal Comune entro centottanta giorni dalla data del ricevimento della domanda. Su tale somma spettano gli interessi calcolati al tasso legale.
3. I rimborsi possono essere concessi anche attraverso compensazione con somme dovute per anni successivi o altri canoni.

Articolo 29

Mercati e fiere

1. Le occupazioni delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate sono soggette al pagamento del relativo canone di concessione istituito con Regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n.446 del 1997.

PARTE TERZA

DISCIPLINA DEL SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 30

Gestione del servizio

1. Il Comune di Tribano mantiene il servizio delle pubbliche affissioni anche successivamente alla data del 30 novembre 2021. Il servizio delle pubbliche affissioni ha lo scopo di garantire la disponibilità generale alla comunicazione di messaggi aventi finalità istituzionali, sociali, politico-ideologiche e anche con rilevanza economica, avendo cura di salvaguardare la parità di condizioni e tariffe accessibili, l'ordine ed il decoro urbano.
2. Il Comune di Tribano garantisce in ogni caso l'affissione agli interessati di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità sociali, comunque prive di rilevanza economica, mettendo a disposizione gli impianti individuati all'allegato 4).

Articolo 31

Impianti di proprietà del Comune - Superfici

1. Vi sono nel Comune di Tribano impianti adibiti a pubbliche affissioni, utilizzati a scopi di natura istituzionali, sociali ed eventualmente commerciali.

Articolo 32

Servizio affissioni

1. Il servizio consiste nell'affissione di fogli la cui misura standard è pari a cm 70 X 100 e relativi multipli. Il periodo minimo di esposizione per i manifesti di carattere commerciale è pari a 10 giorni.
2. Per l'effettuazione del servizio è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone, il cui pagamento deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio.

Articolo 33

Tariffe e maggiorazioni

1. Il canone è commisurato alla misura standard dei fogli pari a cm 70x100 ed è determinato in base alla tariffa giornaliera di cui all'art.1 comma 827 della L. 160/2019 con applicazione delle riduzioni riportate nell'allegato 3); per dimensioni multiple anche il canone così determinato è applicato in misura multipla.
2. Il canone per l'affissione è maggiorato del 50% in caso di richieste di affissioni inferiori a cinquanta fogli standard 70 x 100. Analoga maggiorazione è dovuta per richieste di affissioni di manifesti costituiti da 8 a 12 fogli. Per richieste di affissioni di manifesti formati da oltre 12 fogli formato standard è dovuta una maggiorazione del 100%.
3. Il canone è maggiorato del 100% qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in spazi scelti tra quelli indicati nell'allegato 4) fino ad un massimo del 50% della superficie disponibile.

Articolo 34

Riduzione del canone

La riduzione del canone sul servizio pubbliche affissioni nella misura del 50% è prevista nei seguenti casi:

- a) i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli Enti pubblici territoriali che non rientrano nei casi di esenzione;
- b) i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro Ente che non abbia scopo di lucro;
- c) i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose e da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli Enti pubblici territoriali;
- e) i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;

Articolo 35

Esenzioni dal canone

L'esenzione dal canone sulle pubbliche affissioni si applica nei seguenti casi:

- a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- b) i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi;
- c) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- d) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo, regionali, amministrative;
- e) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- f) i manifesti concernenti i corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati;
- g) annunci mortuari

Articolo 36

Modalità per il servizio affissioni

1. Le affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal pagamento del canone. I manifesti devono essere consegnati non oltre il terzo giorno lavorativo precedente a quello previsto per l'affissione e vengono affissi dopo l'apposizione del timbro datario. Qualora tale termine tassativo non venga rispettato, non potrà essere garantita la decorrenza dell'affissione dalla data prenotata e ciò non comporta alcun rimborso/risarcimento per i giorni di mancata affissione. La mancata consegna del materiale verrà equiparata alla rinuncia all'affissione con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del canone dovuto.
2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata completata; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il gestore del canone mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
3. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il gestore del canone ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
4. La mancanza di spazi disponibili è comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico chiedendo il rimborso delle somme versate.
6. Il committente può richiedere una sola volta che la data di decorrenza dell'affissione già prenotata venga posticipata o anticipata. Tale richiesta potrà essere valutata solo se pervenuta al gestore del canone entro 10 giorni lavorativi antecedenti il periodo di affissione prenotato e secondo la disponibilità degli spazi.
7. Il Comune l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire ne dà tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo a sua disposizione i relativi spazi.

Articolo 37

Vigilanza sanzioni amministrative

1. Il Comune esercita il controllo per la corretta applicazione delle norme sulle pubbliche affissioni. E' pertanto abilitato ad eseguire sopralluoghi, accertamenti, a contestare le relative violazioni, nonché ad effettuare la copertura e la rimozione delle affissioni abusive.

2. Per la rimozione ovvero l'oscuramento del materiale abusivamente affisso avente medesimo contenuto, compete al gestore un'indennità e la maggiorazione di cui all'art. 15 lettera a) oltre la sanzione di cui alla lettera b) del medesimo articolo.
3. Ai fini della contestazione delle violazioni si applica, in quanto compatibile, quanto previsto dall'art. 14.
4. Il materiale abusivo defisso verrà distrutto.

PARTE QUARTA

ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Articolo 38

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2021.
2. E' abrogata qualsiasi norma regolamentare incompatibile con le disposizioni in esso contenute.
3. Sono fatti salvi i rapporti giuridici sorti e conclusi prima dell'adozione della delibera di approvazione del presente regolamento o delle sue modifiche.
4. Esclusivamente per i rimborsi 2020 inerenti l'occupazione di spazi ed aree pubbliche è ammessa la compensazione con somme dovute determinate ai sensi del presente Regolamento.